



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

Area Servizi Sociali Sport Turismo

Servizi Demografici, Elettorale e Statistica

BANDO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998. ANNUALITA' 2026

Ai sensi:

- dell'art.11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante disposizioni per la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";
- del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 che stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare delle agevolazioni del "Fondo" e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo;

e sulla base dei criteri e delle linee di indirizzo approvati:

- dalla Regione Autonoma Sardegna con Deliberazione G.R. n. 36/36 del 09/07/2025, avente per oggetto "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11";
- la Determinazione RAS n. 2222 Prot. Uscita n. 35034 del 21/07/2026 con la quale si è approvato il bando permanente al fine di consentire l'accesso ai contributi di cui al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, unitamente all'allegato, Modello A da utilizzare per la trasmissione del fabbisogno comunale alla RAS;
- dal Comune di Carloforte con Deliberazione G.C. n. 189/2026 del 27/08/2026 dando atto al Responsabile dell'Area di provvedere ad approvare il bando pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 corrisposti sulla base di contratti regolarmente registrati.

Il presente bando e la graduatoria dei richiedenti sono finalizzati all'individuazione dei soggetti aventi titolo ai benefici di cui sopra e alla richiesta di finanziamento all'Assessorato Regionale dei LL.PP. che disporrà successivamente l'eventuale stanziamento.

ART. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono ammessi a concorrere all'assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della L. 431/98, i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani residenti, unitamente al nucleo familiare occupante il medesimo alloggio, nel Comune di Carloforte;
- b) essere cittadini immigrati extracomunitari in possesso di un regolare titolo di soggiorno e residenti nel Comune di Carloforte;
- c) Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.
- d) non essere titolari, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante il medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2, L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione);

- e) non essere titolari, unitamente a tutti i componenti il nucleo familiare, di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- f) essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Carloforte e occupate a titolo di abitazione principale.
Nello specifico: Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando;
- g) non essere titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
- h) non essere assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione;
- i) Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare;
- j) Sono ammessi al contributo anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

Il requisito della titolarità del contratto di locazione si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

La mancanza di uno dei requisiti di cui ai punti da a) a j), costituisce causa di esclusione dal concorso.

Costituirà altresì causa di esclusione la mancata regolarizzazione della domanda entro non oltre 5 giorni dalla richiesta di integrazione formulata dall'ufficio competente.

ART. 2 - REQUISITI RICHIESTI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti (ex art. 1, comma 1 e ex art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999):

- o **FASCIA A:** ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,1 per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%, e l'ammontare del contributo non potrà essere superiore a € 3.098,74;
- o **FASCIA B:** ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare, uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%, e l'ammontare del contributo non potrà essere superiore a € 2.320,00;

Nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno si provvederà a ripartire i contributi, tra gli aventi diritto, operando una riduzione proporzionale alla percentuale trasferita dalla Regione al Comune (Deliberazione G.C. 189/2026 del 27/08/2026);

ART. 3 – CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998.

ART. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istanze di ammissione al contributo devono essere presentate in carta semplice in forma di dichiarazione sostitutiva a norma D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Carloforte (SI) e reperibili unitamente al Bando presso:

- **Sede Servizi Sociali**, via XX Settembre n. 183 (ex Cistemone) I° Piano dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 ed il martedì e giovedì pomeriggio anche dalle ore 16:30 alle ore 18:30;
- **Sito Internet** del Comune di Carloforte all'indirizzo: www.comune.carloforte.ca.it

Per ulteriori chiarimenti e per supporto nella compilazione del modulo di accesso al contributo annualità 2026 rivolgersi:

Allegato A

- Allo sportello Segretariato Sociale nei giorni lunedì, martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.30 e nei giorni martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00;
- al Centro Servizi per il contrasto alle povertà, il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

presso il Servizio Sociale del Comune di Carloforte in Via XX Settembre n. 183, (Ex Cisternone).

Le domande debitamente compilate e sottoscritte, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la domanda (qualora la firma non venga apposta in presenza di un funzionario incaricato).

Dovranno essere presentate perentoriamente, a pena di esclusione entro il 02/10/2026:

- a mezzo del Servizio Postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso farà fede la data di effettiva ricezione da parte del Comune e NON quella dell'Ufficio Postale accettante;
- inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), per i soli titolari di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, alla casella PEC del Comune di Carloforte: protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it; in tal caso farà fede la data e l'orario di effettiva ricezione da parte del Comune;
- recapitata a mano all' Ufficio Protocollo del Comune di Carloforte via Garibaldi n. 72;

indirizzata a:

COMUNE DI CARLOFORTE - AREA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO, SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE E STATISTICA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI - Via Garibaldi n. 72 – 09014 Carloforte.

Se presentate in busta chiusa, la stessa deve riportare la seguente dicitura: **"FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2026 – L. 431/98"**.

Le domande pervenute fuori dal termine previsto dal bando saranno escluse dal concorso.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento delle domande dovuta a errate indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disquidi postali o disservizi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La domanda in forma di dichiarazione sostitutiva dovrà contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente e del proprio nucleo familiare (la mancata indicazione di questi dati determinerà l'esclusione);
- b) dati anagrafici del locatore/i;
- c) gli estremi del contratto di locazione ad uso abitativo, la relativa registrazione e l'ammontare del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori;
- d) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del presente bando;
- e) l'impegno a consegnare, qualora rientrando tra gli aventi titolo e non appena ne risulti in possesso, le copie delle ricevute o la ricevuta di bonifico, comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2026, non presentate in allegato alla domanda di ammissione, non è ammessa la presentazione di autocertificazione relativa al pagamento del canone;
- f) la composizione del nucleo familiare (Il nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale);
- g) l'indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti la suddetta procedura;
- h) l'impegno a completare e/o integrare la domanda incompleta delle dichiarazioni e della documentazione mancante entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta di integrazione formulata dall'ufficio competente, pena l'esclusione dal contributo;
- i) la firma a sottoscrizione della dichiarazione: la mancata apposizione della firma determinerà l'esclusione dal bando; la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

La dichiarazione, nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Alla domanda si devono allegare:

- a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato all'Ufficio del Registro;
- b) copia delle ricevute tradizionali con marca da bollo o delle ricevute di bonifico, comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio al mese di agosto 2026 in cui si presenta la domanda di ammissione; in particolare le ricevute devono indicare cognome e nome del locatore, cognome e nome del conduttore, importo del canone di locazione conforme al contratto e periodo di riferimento; le ricevute tradizionali devono essere firmate (per esteso ed in forma leggibile) per quietanza dal locatore e devono contenere la marca da bollo prevista dalla normativa vigente;
- c) copia non autenticata di un documento d'identità valido e del codice fiscale di chi sottoscrive la domanda;
- d) documento attestante la regolarità nel pagamento dell'imposta di registro e, qualora sussista l'esonero dal pagamento della stessa (D. Lgs n. 23 del 14/03/2011 cd. "cedolare secca") o il pagamento è stato effettuato non annualmente, ma per tutta la durata del contratto, è onere del richiedente presentare documentazione atta a dimostrarlo;
- e) copia decreto nomina Amministratore di sostegno (in caso di locatari amministrati);
- f) per i cittadini immigrati extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- g) certificazione ISEE in corso di validità relativa al nucleo familiare del richiedente;
- h) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal/i proprietari dell'immobile ceduto in locazione, (con allegato documento di identità) che attesta il mancato pagamento del canone i mesi di riferimento e l'importo dovuto. In questo caso il rimborso verrà erogato al/ai proprietario/i dell'immobile in proporzione al finanziamento rispetto ai canoni insoluti e il resto del contributo al beneficiario locatario dell'immobile.

ART. 6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procederà all'istruttoria delle istanze verificandone la completezza, la regolarità, la congruità e il possesso dei requisiti richiesti da parte dei richiedenti. Al termine dell'istruttoria verrà predisposta la graduatoria provvisoria degli aventi diritto e verrà comunicato il fabbisogno comunale alla Regione entro i termini stabiliti;

In caso di domande incomplete e/o carenti della documentazione richiesta, gli utenti si impegneranno a regolarizzarle entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta di integrazione formulata dall'Ufficio competente.

La mancata regolarizzazione produrrà l'esclusione dal contributo, ai sensi dell'art. 4, punto h, del presente bando.

La graduatoria provvisoria di coloro che presentano i requisiti per l'eventuale concessione del contributo, sarà esposta c/o la sede dell'Ufficio Servizi Sociali, sull'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Carloforte.

Si provvederà a comunicare in forma scritta soltanto l'eventuale esclusione dalla graduatoria stessa ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e sue integrazioni e modificazioni.

Eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate entro il termine di 7 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria e dovranno essere indirizzate al Responsabile dell'Area Servizi Socio Assistenziali, Sport, Spettacolo, Turismo, Servizi Demografici, Elettorale e Statistica.

Decorso tale termine il provvedimento diviene definitivo entro 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. A tal fine, l'utente avrà cura di indicare, nel modulo di domanda, gli altri Comuni ai quali abbia già presentato o intenda presentare istanza nel medesimo anno. Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti. In tali casi, l'utente dovrà esprimere l'opzione per una delle due domande entro i termini assegnati dal Comune, pena l'inammissibilità di entrambe le domande.

ART. 7 - ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune di Carloforte fissa l'entità dei contributi nel rispetto dei limiti massimi indicati dalla Regione Sardegna.

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo e il canone considerato sopportabile in relazione al valore I.S.E.E. del nucleo familiare del beneficiario. Il canone effettivo è dato dal valore risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato.

Il canone annuo effettivo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE.

Il canone sopportabile per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, entro il termine di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei relativi canoni.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

L'importo del contributo sarà proporzionato ai mesi di validità del contratto di locazione.

Il contributo verrà erogato con decorrenza dal 01/01/2026 per i contratti già stipulati a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

L'ammontare di contributo rapportato ad anno non può essere superiore a € 3.098,74 per i nuclei familiari appartenenti alla fascia A, a € 2.320,00 per i nuclei familiari appartenenti alla fascia B.

L'erogazione dei contributi sarà subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna. Pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino all'effettiva disponibilità.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno si provvederà a ripartire i contributi, tra gli aventi diritto, proporzionalmente alla percentuale trasferita dalla Regione al Comune.

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità, e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, lo stesso Comune può, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della Legge n° 431/1998, prevedere che i contributi destinati ai conduttori venga erogato al locatario interessato, a sanatoria della morosità medesima.

Le frazioni di mese inferiori ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.

ART. 8 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati personali raccolti con le domande presentate, ai sensi del presente bando, saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il trattamento dei dati è effettuato secondo quanto indicato nell'informativa messa a disposizione:

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (CD, "INFORMATIVA PRIVACY") ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Il Comune di Carloforte La informa che il Codice per il trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 dispone la tutela dei dati personali che La riguardano. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei diritti alla persona.

Le forniamo pertanto le seguenti informazioni: **IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 13, c. 1 lett. a) del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Carloforte, nella persona del Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata nella Via Garibaldi n. 72.

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13, c. 1 lett. b) del Regolamento UE 2016/679, è il Responsabile dell'Area Socio Culturale Dott. Giancarlo Lapicca. L'elenco dei responsabili dei servizi è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Carloforte all'indirizzo www.comune.carloforte.su.it.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DI DATI

Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato all'art. 6, c. 1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679, è curato dal personale del Comune di Carloforte, appositamente incaricato del trattamento dei dati. Il dato personale potrà essere inoltre trattato da personale dipendente da operatori economici affidatari di servizi gestiti per conto del Comune di Carloforte. I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, laddove necessario, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. I dati personali potranno essere pubblicati presso il sito istituzionale del Comune di Carloforte se contenuti all'interno di atti amministrativi. I dati personali trattati sono utilizzati al fine dell'espletamento dell'istruttoria per l'ammissione alla misura riguardante la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione annualità 2026, di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 e DGR n. 36/36 del 09/07/2025 e Det. RAS N. 2222 DEL 21/07/2026.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Allegato A

Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui è stato raccolto. Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non corretto degli stessi, e per prevenire accessi non autorizzati agli stessi. Gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge. Potranno inoltre essere effettuate interconnessioni e controlli incrociati con Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, finalizzate all'accertamento di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo circa la veridicità di quanto indicato nella Dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. Il trattamento potrà riguardare anche dati giudiziari, così come definiti dall'art. 9 c. 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili, di cui al c. 2, lett. h) dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 relativi allo stato di salute o condizioni sociali degli utenti affidati. I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell'Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione all'accesso dei servizi forniti dal Comune di Carloforte con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'interessato (ossia la "persona fisica identificata o identificabile" cui si riferiscono i dati personali, ex art. 4, n. 1, "GDPR"), potrà esercitare i seguenti diritti: diritto di accesso ai propri dati personali ex art. 15 "GDPR"; diritto di rettifica dei propri dati personali ex art. 16 "GDPR", ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») dei propri dati personali (ex art. 17 "GDPR"), ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; diritto di limitazione del trattamento (ex art. 18 "GDPR"); diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano (ex art. 21 "GDPR"). Tutti i sopra riportati diritti, per il cui contenuto si rinvia ai succitati articoli di legge, potranno essere esercitati mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento, anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) nominato, ai recapiti sopraindicati. Inoltre, qualora il Titolare del trattamento decida di esternalizzare il trattamento e nominare un Responsabile del trattamento, si assicurerà, tramite istruzioni precise ed un accordo/nomina ai sensi dell'art. 28 "GDPR", che quest'ultimo sia in grado di svolgere i suoi compiti in modo tale che il Titolare non abbia difficoltà a dar seguito all'esercizio dei diritti in questione nei tempi fissati dal "GDPR". L'esercizio dei diritti sopra riportati potrà essere ritardato, limitato o escluso, secondo quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003 ("Limitazioni ai diritti dell'interessato"). Il modulo per l'esercizio dei diritti è disponibile sul sito Internet dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti, effettuato attraverso questo sito, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR", ha il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Maggiori informazioni ed un modello di reclamo sono disponibili nel sito Internet dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

ART. 9 - ALTRE DISPOSIZIONI

Il Comune effettuerà i controlli di legge a campione per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese. Si precisa che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Qualora vengano meno per qualsiasi motivo le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione Comunale provvederà a revocare il contributo stesso. Il Comune provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Nel caso di concessione del contributo potranno essere eseguiti ulteriori controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. La resa di dichiarazioni non veritiere nell'ambito del procedimento è causa di decadenza del beneficio. Le somme indebitamente percepite, saranno oggetto di recupero da parte del Comune.

Sono fatte salve eventuali nuove disposizioni della Regione Sardegna.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è il Dott. Giancarlo Lapicca.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento all'art.11 della Legge 09/12/1998, n.431, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07/06/1999 e alle disposizioni impartite con Deliberazione G.R. N. 36/36 del 09/07/2025 e Determinazione RAS N. 2222 Prot. Uscita n. 35034 del 21/07/2026.

IL RESPONSABILE AREA

Dott. Giancarlo Lapicca

